

STATUTO

LA CASA DELL'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CESENA FO VIA LAZIO 39

Numero REA: FO - 425434

Codice fiscale: 04599810407

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.8.580

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) Denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e s.m.i., una società cooperativa denominata "**La Casa dell'Albero Società Cooperativa Sociale**".

Articolo 2) Sede sociale

La società ha sede nel Comune di Cesena (FC), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'Organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 3) Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) Durata

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Qualora la durata venisse prorogata, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata

Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare le disposizioni della legge 381/1991 e successive modificazioni, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e ss.mm.ii., le norme del codice civile relative alle società cooperative, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 6) Clausole non lucrative

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-

mente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 7) Definizione dello scopo e attività mutualistica

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, così come integrato dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 112/2017, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci potranno instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi e per gli effetti della Legge 3/4/2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento delle sue attività, delle prestazioni lavorative dei soci. A parità di apporto quantitativo e qualitativo di lavoro sarà rispettato il principio di parità di trattamento degli stessi.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

Articolo 8) Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico così come definito nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative così come disciplinati dalla Legge 381 del 08/11/1991, art.1 lett. a), come integrato dall'art.17, comma 1, del D.Lgs. 112/2017, quali:

- a) servizi di assistenza qualificata a domicilio o presso strutture pubbliche o private, ospedali, case di cura, comunità alloggio e terapeutiche, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ad anziani, ammalati, disabili, anziani, lungodegenti ed ai degenti in genere;
- b) gestione di servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, assistenziali, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati;
- c) gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti all'infanzia, a ragazzi, a giovani, a studenti, per conto di enti Pubblici e Privati;
- d) svolgere, in collaborazione con Enti pubblici e privati prestazioni di segretariato sociale ed interventi tendenti a favorire la socializzazione dell'utente;
- e) la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;
- f) gestione di servizi quali: ristorazione, pulizie, manutenzioni, servizi educativi e formativi nel campo assistenziale e sanitario ("attività di all-services") ed ogni altra attività inerente ai servizi alla persona;

Per raggiungere il miglior risultato, relativamente alle attività di cui sopra, gestirà in proprio e/o per mezzo di terzi l'attività di formazione mediante corsi teorico/pratici, atti a qualificare il lavoro della degli Operatori di assistenza domiciliare (anche "operatori d'aiuto"); potrà promuovere tirocini formativi di orientamento al lavoro; realizzerà studi e ricerche, di carattere temporaneo o permanente, a scopo teorico e/o applicativo, al fine di contribuire anche con la formulazione di proposte al processo di costituzione di linee guida per stabilire uno standard professionale uniforme per l'esercizio della professione di badante o assistente domiciliare di cura.

La Cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione ed erogazione dei servizi stessi.

La Cooperativa potrà compiere altresì, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, tutte

le operazioni commerciali, industriali, finanziarie immobiliari e mobiliari, prestare garanzie e fidejussioni diverse, anche a favore di terzi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo la Cooperativa pertanto potrà, costruire, ristrutturare, restaurare, acquistare, permutare, vendere, affittare, amministrare, per conto proprio e/o di terzi, immobili civili, commerciali ed industriali e terreni; la Cooperativa pertanto potrà procedere quindi sia direttamente che a mezzo di appalti alla costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati ad uso industriale, commerciale, di civile abitazione; acquistare e affittare qualunque immobile, trasformarlo e dotarlo di impianti per l'uso a cui la società deve destinarlo; assumere e concedere in locazione o in sublocazione qualunque immobile, o parte di esso, di proprietà propria e/o di terzi;

La Cooperativa potrà assumere e concedere, non a scopo di collocamento sul mercato, non in via prevalente e solo strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni ed interessenze in aziende od imprese similari ed affini, anche acquistando o vendendo azioni o quote.

La Cooperativa potrà assumere e concedere l'esercizio, anche in locazione ed affitto, nonché acquistare o cedere la proprietà, o diritti reali nascenti, di aziende aventi gli stessi scopi o scopi affini a quelli sociali, il tutto con le operazioni che saranno ritenute dagli amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c..

La Cooperativa può aderire ad una rete di imprese cooperative o costituirsi in ATI con altre imprese e/o cooperative.

La raccolta del risparmio presso i Soci potrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare del D.Lgs. n. 385/1993, della delibera C.I.C.R. 3 marzo 1994 e successive modificazioni e integrazioni. E' in ogni caso tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. E' altresì esclusa dall'oggetto sociale qualsiasi attività che necessiti per il suo esercizio dell'iscrizione in Collegi, Ordini o Albi professionali.

A maggior tutela degli interessi dei soci, su delibera dell'Organo Amministrativo, la Cooperativa potrà assumere partecipazioni in enti cooperativi ed aderire ad altri organismi associativi, e ai rispettivi organismi periferici, regionali e provinciali esistenti nel territorio in cui la Cooperativa ha la propria sede sociale.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 9) Requisiti soggettivi dei soci cooperatori

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano

capacità di agire, nonché una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere ammessi quali soci cooperatori le persone giuridiche, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577.

Le persone fisiche che intendono prestare la propria attività gratuitamente a favore della cooperativa possono diventare soci volontari ai sensi dell'art. 2 L. 381/91.

I soci volontari sono iscritti nella apposita sezione del Libro Soci e non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

Articolo 10) Soci in prova

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale. La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione, nonché i criteri e le modalità della formazione professionale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento. Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

I soci in prova possono esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sul recesso dei soci cooperatori, in quanto compatibili. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

Articolo 11) Ammissione dei soci cooperatori

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della

cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

L'aspirante socio deve produrre alla cooperativa, unitamente alla domanda di ammissione, l'indicazione della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro 30 (trenta) giorni; cura quindi la relativa annotazione nel libro soci.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

In caso di diniego di ammissione, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

Articolo 12) Diritti e obblighi sociali del socio cooperatore

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

I soci cooperatori, ancorché tra gli stessi e la cooperativa non intercorra attualmente un rapporto di lavoro, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Il tutto ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari.

Nonostante la partecipazione al rischio d'impresa da parte dei soci lavoratori, rimane impregiudicato il diritto degli stessi a percepire in ogni caso il trattamento economico minimo inderogabile per tutta la durata del rapporto di lavoro ed in relazione alla concreta tipologia dello stesso, anche eventual-

mente in assenza di occasioni di lavoro per la cooperativa e quindi di effettiva prestazione del lavoro, salvo che in dipendenza di tali eventi si dia luogo a interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, e salvo il caso di crisi aziendale, deliberata dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 e di quanto disposto dal D.Lgs 112 del 03/07/2017.

I soci - quale che sia la loro qualifica, compresi quelli in prova di cui all'art. 10 - si obbligano ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere e/o le decisioni legalmente assunte dai soci e dagli organi sociali.

I soci - quale che sia la loro qualifica, compresi quelli in prova di cui all'art. 10 - si obbligano a non aderire (neppure come soci sovventori o finanziatori) ad altre cooperative o società od enti che perseguano identici scopi sociali e/o comunque esplicino attività anche solo potenzialmente concorrente con quella esercitata dalla Cooperativa. Detti soci si obbligano altresì a non prestare lavoro e/o collaborazione - a qualsivoglia titolo svolta - a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, accordata in considerazione della tipologia del rapporto instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile nella cooperativa.

I soci - quale che sia la loro qualifica, compresi quelli in prova di cui all'art. 10 - si obbligano a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza, o in contrasto con gli interessi della Cooperativa o comunque pregiudizievole nei confronti della stessa, dei relativi scopi o del buon nome della Cooperativa.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 13) Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, i contratti di lavoro a tempo parziale e di inserimento, il lavoro a tempo determinato, il lavoro intermittente; contratti con i quali i soci cooperatori contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Il regolamento mutualistico può prevedere l'adozione, in via alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro anche per la medesima mansione, fatto salvo il divieto, per ciascun socio, di intrattenere più rapporti di lavoro, appartenenti a tipologie diverse, con la cooperativa.

La scelta della tipologia di contratto di lavoro può essere rimessa dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ovvero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con le caratteristiche dell'attività svolta dalla cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale.

Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costituiscono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile.

Articolo 14) Regolamento interno

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi, secondo le tipologie lavorative previste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il regolamento mutualistico non può, a pena di nullità, contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento economico minimo complessivo, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 142/2001; può invece derogare alla disciplina dei contratti collettivi relativamente alle condizioni di lavoro ed ai profili retributivi diversi ed ulteriori rispetto al suddetto trattamento economico minimo, in presenza di adeguate motivazioni in connessione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il regolamento mutualistico è approvato dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Il regolamento mutualistico, una volta approvato dall'assemblea, deve essere depositato, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio; del relativo contenuto può essere ottenuta la certificazione, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Articolo 15) Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci me-

desimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre un rapporto mutualistico con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze, dalle opportunità del mercato e dall'andamento dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro dei soci cooperatori, e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge n. 300/1970, la cooperativa è tenuta a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; salvi i trattamenti economici ulteriori che possono essere deliberati dall'assemblea ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 142/2001, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Relativamente ai soci cooperatori che intrattengano, con la cooperativa, un rapporto di lavoro autonomo, il trattamento economico degli stessi può essere commisurato, secondo le previsioni del regolamento, al risultato dell'attività lavorativa dagli stessi svolta, anziché alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai soci lavoratori spettano, in relazione alla concreta tipologia di contratto di lavoro effettivamente realizzato, le tutele previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, e le ulteriori tutele derivanti dai contratti ed accordi collettivi previsti dalla legge.

Articolo 16) Ristorni

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura

dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

Articolo 17) Obblighi dei soci operatori nei rapporti mutualistici

I soci operatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci operatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

Articolo 18) Scioglimento dei rapporti mutualistici

Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per morte del socio operatore, con il recesso o l'esclusione del socio stesso deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2531, 2532 e 2533 del codice civile.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI OPERATORI

Articolo 19) Quote dei soci operatori

I conferimenti effettuati dai soci operatori sono rappresentati da quote. Ciascun socio è possessore di una quota del valore minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di Legge.

Articolo 20) Trasferimento delle partecipazioni dei soci operatori

Le partecipazioni dei soci operatori sono incedibili.

Articolo 21) Acquisto di quote proprie spettanti ai soci operatori

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del

codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VIII
PRESTITI SOCIALI

Articolo 22) Prestiti sociali

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX
SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 23) Recesso del socio cooperatore

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

a) allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;

b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

In deroga al disposto dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile, il rapporto di lavoro tra socio recedente e cooperativa si scioglie decorsi 30 (trenta) giorni dal momento in cui il recesso produce i propri effetti sul rapporto sociale.

Articolo 24) Esclusione del socio cooperatore

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge:

a) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni;

b) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento

dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;
c) qualora il socio violi lo statuto, i regolamenti interni e le delibere e/o le decisioni legalmente assunte dai soci e dagli organi sociali qualora si tratti di violazione grave o reiterata;
d) qualora il socio comunque aderisca ad altre cooperative, società od enti che perseguano identici scopi sociali e/o comunque esplicino attività potenzialmente concorrente con quella della Cooperativa;
e) qualora il socio presti lavoro e/o collaborazione - a qualsivoglia titolo svolta - a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa, senza espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
f) quando il socio per oltre un anno non intrattenga con la Cooperativa rapporti mutualistici;
g) svolga comunque azioni in concorrenza, o in contrasto con gli interessi della Cooperativa o comunque pregiudizievole nei confronti della stessa, dei relativi scopi o del buon nome della Cooperativa.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Oltre ai casi sopra indicati, può essere escluso dalla società:

a) il socio cooperatore che, richiesto dalla cooperativa, rifiuti di stipulare con la medesima un contratto di lavoro;
b) il socio lavoratore relativamente al quale sussista una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento. Ricorrendo quest'ultima eventualità, l'esclusione determina automaticamente lo scioglimento del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 142/2001, senza necessità di apposito atto di licenziamento; in tal caso, però, l'esclusione deve essere preceduta da contestazione dell'addebito al socio lavoratore, nel rispetto dei termini e delle formalità prescritte per il caso di licenziamento (in particolare, con l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, e dall'art. 3 della legge n. 604/1966), in modo da garantire al socio lavoratore le medesime garanzie previste dalla legge per il licenziamento medesimo.

Ai sensi dell'art. 2533, ultimo comma, del codice civile, il rapporto di lavoro tra socio escluso e cooperativa si scioglie con effetto immediato per effetto dell'esclusione.

L'iscrizione del socio cooperatore nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di disoccupazione, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa.

Articolo 25) Successione per causa di morte del socio cooperatore

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale

non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

Articolo 26) Conseguenze dello scioglimento del rapporto mutualistico sul rapporto sociale

Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per cause ad esso inerenti, il socio cooperatore mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà degli amministratori di deliberarne l'esclusione, e salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore.

Articolo 27) Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI E SOCI SOVVENTORI

Articolo 28) Strumenti finanziari non partecipativi

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.

Articolo 29 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.1.92 n. 59.

Possono essere ammessi quali Soci sovventori le persone fisi-

che, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi.

Articolo 30) Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Articolo 31) Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito o all'acquisizione diretta, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ai sensi dell'art. 2529 del c.c., e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 32) Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione

dei titoli.

Articolo 33) Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 34) Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 35) Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 36) Riserve sociali

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva - qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto - una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.

Articolo 37) Esercizi sociali

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 38) Destinazione degli utili di esercizio

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuate le devoluzioni e gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci coope-

ratori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-quinquies, comma 2, c.c.

Articolo 39) Contributi in denaro dei soci cooperatori

Salvi i contributi volontariamente versati dai soci, l'assemblea ordinaria può, a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, deliberare un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali, e durante l'intera durata del quale è vietata la distribuzione di utili. In tale occasione, l'assemblea può deliberare:

- la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi spettanti ai soci lavoratori anche a titolo di ristorno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001 n. 142;
- l'obbligo di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie, anche mediante parziale decurtazione del trattamento economico minimo, quale spettante in base ai contratti ed accordi collettivi applicabili.

TITOLO XII

ASSEMBLEE

Articolo 40) Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 41) Rappresentanza in assemblea

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.

Possono essere delegati per la partecipazione all'assemblea anche i soci lavoratori della cooperativa, ancorché dipendenti della società.

Articolo 42) Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo o dal collegio sindacale se nominato, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio italiano.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno 8 (otto)

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 43) Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio d'amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza o impedimento anche di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea si potrà svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
e

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione e/o il Notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, anche in via non contestuale, salvo che si tratti di assemblea da svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in cui non è necessaria la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario e/o Notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale anche in via non contestuale, e fatte salve le inderogabili norme di legge pro-tempore vigenti.

Articolo 44) Approvazione delle deliberazioni assembleari

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia

in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

TITOLO XIII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 45) Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza

dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C. e coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017.

Articolo 46) Amministratori delegati

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 47) Presidente e vicepresidente

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 48) Compenso degli amministratori

All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell'incarico, anche il compenso annuo ordinario eventualmente deliberato dall'assemblea.

Spetta all'assemblea determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.

Il compenso degli amministratori potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile.

L'assemblea può inoltre stabilire un'indennità di fine mandato

a favore degli amministratori, in misura non eccedente il 10% (dieci per cento) del compenso annuo ordinario. Tale indennità supplementare può essere garantita attraverso copertura assicurativa e sarà erogata alla cessazione dell'incarico.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 49) Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, salvo che si tratti di riunione da svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in cui non è necessaria la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale anche in via non contestuale, fatte salve le inderogabili norme di legge pro-tempore vigenti;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 50) Poteri di amministrazione e competenze dei soci

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile.

Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 e dell'art.2375, terzo comma del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475 ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;
- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 51) Poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori Delegati, se nominati.

La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

TITOLO XIV CONTROLLI

Articolo 52) Organo di controllo

Qualora la legge lo imponga o l'Assemblea ritenga di istituirlo, la Società nomina un organo di controllo o un revisore legale.

L'organo di controllo può essere composto dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale, secondo la scelta effettuata dai soci al momento della nomina.

All'organo di controllo ed al revisore, se nominati, si applicano, anche con riferimento alle competenze e ai poteri, le disposizioni in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti previste per le società per azioni.

Ove nominato, l'organo di controllo eserciterà anche la revisione legale dei conti e sarà composto esclusivamente da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che l'Assemblea dei soci disponga diversamente.

TITOLO XV CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 53) Conciliazione stragiudiziale e arbitrato

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la mediazione finalizzata alla

conciliazione, dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di mediazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di mediazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente della Camera di Commercio più vicina alla sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il presente articolo non si applica alle controversie tra cooperative e socio cooperatore che rientrano nella competenza del giudice del lavoro.

TITOLO XVI

NORME FINALI

Articolo 54) Scioglimento e liquidazione della società

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello sciogli-

mento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Art.55) Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori e nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutati;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.56) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in particolare, la Legge 381/91.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di Legge sulle società cooperative sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112, e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 marzo 2018 e s.m.i..

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'Assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

F.TI: MIRKOVIC CLAUDIA LEATITIA - ROMANESCU MARIA - ROMANESCU